



genertel.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI ABITAZIONE



CASA

Genertel S.p.A.



Ultimo aggiornamento
11/2018

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte dalla Compagnia.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Condizioni di Assicurazione del contratto Multirischi Abitazione - Casa

SEZIONE 1	Fabbricati assicurabili	Pag. 1 di 31
SEZIONE 2	Danni al fabbricato	Pag. 1 di 31
SEZIONE 3	Danni al contenuto	Pag. 3 di 31
SEZIONE 4	Danni al fabbricato da alluvioni, inondazioni, o terremoto	Pag. 4 di 31
SEZIONE 5	Furto e rapina	Pag. 5 di 31
SEZIONE 6	Responsabilità civile per danni a terzi	Pag. 6 di 31
SEZIONE 7	Assistenza all'abitazione	Pag. 7 di 31
SEZIONE 7.1	Assistenza cyber risk	Pag. 8 di 31
	Digitale sicuro	Pag. 10 di 31
SEZIONE 8	Assistenza legale	Pag. 12 di 31
SEZIONE 9	Formula mutuo	Pag. 15 di 31
SEZIONE 10	Infortuni domestici	Pag. 15 di 31
SEZIONE 11	Tutela aggressioni	Pag. 17 di 31
SEZIONE 12	Protezione 4 Zampe	Pag. 18 di 31
SEZIONE 13	In caso di sinistro: denuncia e liquidazione dei sinistri	Pag. 19 di 31
SEZIONE 14	Norme comuni	Pag. 24 di 31

B. Glossario

Glossario	Pag. 30 di 31
-----------------	---------------

A. Condizioni di Assicurazione del contratto Multirischi Abitazione - Casa - Ed. 11/2018

SEZIONE 1 > FABBRICATI ASSICURABILI

Art. 1.1 - Fabbricati assicurabili

L'assicurazione è prestata a condizione che:

- il Fabbricato ed il relativo Contenuto siano siti sul territorio italiano;
- il Fabbricato sia esclusivamente destinato ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- il Fabbricato non sia in fase di costruzione, sia in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione ed abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e Tetto in materiale incombustibile. L'armatura del Tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili, mentre nelle pareti esterne e nel Tetto è ammessa l'esistenza di Materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici. Dette condizioni devono valere anche per l'intero immobile in cui il Fabbricato è eventualmente collocato;
- l'intero immobile in cui il Fabbricato è eventualmente collocato, sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.

SEZIONE 2 > DANNI AL FABBRICATO

> COSA È ASSICURATO

Art. 2.1 - Danni al Fabbricato

Genetel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, indennizza i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al Fabbricato assicurato causati da uno dei seguenti eventi:

A) Incendio al Fabbricato - Eventi base

- a) incendio**, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirlo o arrestarlo;
- b) esplosione, Implosione o Scoppio**, a eccezione dei danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato l'evento se determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o di installazione;
- c) fulmine**;
- d) caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di **meteoriti** o **satelliti**;
- e) onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere;
- f) urto di veicoli stradali di proprietà e in uso di terzi**;
- g) fumo o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti al servizio del Fabbricato assicurato, oppure sviluppatasi a seguito di Incendio, Fulmine, Esplosione, Implosione o Scoppio;
- h) eventi atmosferici** quali: grandine, vento e cose da esso trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Sono compresi i danni da bagnatura verificatisi all'interno del Fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche a seguito di lesioni o rotture provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.
- i) atti vandalici ed eventi sociopolitici** compiuti, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti di terrorismo e di sabotaggio;

B) Altri danni al Fabbricato - Eventi aggiuntivi

Genetel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, indennizza i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al Fabbricato derivati da

- j) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale** di impianti al servizio del Fabbricato, considerati immobili per natura o destinazione nonché di pluviali e grondaie.

In questi casi vengono rimborsate inoltre le **spese di ricerca e riparazione**, con il limite di indennizzo di **Euro 1.000 per Sinistro** ovvero le spese strettamente ne-



cessarie e connesse per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni, con i relativi raccordi, degli impianti la cui rottura accidentale ha causato la fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese, necessariamente sostenute a tale scopo, per demolire e ricostruire le parti del Fabbricato assicurato e le spese sostenute per sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro;

- k) scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati con il limite di Euro **2.500**, per anno assicurativo. Restano esclusi i danni da usura o manomissione;
- l) sovraccarico di neve** sul Tetto, che provochi il crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti del Fabbricato assicurato, compresi i conseguenti danni da bagnatura verificatisi all'interno dei locali del Fabbricato assicurato;
- m) caduta di ascensori o montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

C) Spese aggiuntive

Genertel indennizza fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato e comunque con un massimo di Euro **10.000** per Sinistro:

- n)** le spese necessarie per **demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica o a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro indennizzabile. Non rientrano nel suindicato limite le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate al punto j) in relazione alle sole spese di ricerca e riparazione;
- o)** il rimborso delle **spese di alloggio**, sino ad un massimo di Euro **100** al giorno e con il massimo di 30 giorni per Sinistro, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro indennizzabile.

In caso di ripristino del Fabbricato assicurato, a seguito di uno degli eventi indennizzabili sopra descritti, Genertel indennizza:

- gli eventuali costi e/o gli oneri di urbanizzazione e costruzione che l'Assicurato paga a Enti e/o Autorità Pubblica, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione **fino ad un massimo di euro 1.500**;
- gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e sono indennizzati **fino ad un massimo di euro 1.500**.

Art. 2.2 - Rischio Locativo

Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia Danni al Fabbricato, Genertel risponde dei danni materiali e diretti causati dal Contraente anche se con colpa grave, qualora quest'ultimo conduca il Fabbricato assicurato in locazione e si renda civilmente responsabile ai sensi di legge e per gli effetti degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Art. 2.3 - Colpa Grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'Art.1900 del Codice Civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave dell'Assicurato.

Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di rivalsa che le compete, ai sensi dell'Art.1916 del Codice Civile, nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.4 - Esclusioni

Genertel non indennizza i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- da imbrattamento del Fabbricato, ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dei suoi locali;

- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- causati da gelo, umidità, stitlicidio,
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, Esplosione o Scoppio;
- da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, tende da sole, gazebo, verande e simili installazioni esterne, dalle cose mobili all'aperto, dalle coperture in genere di balconi e terrazze, dai fabbricati in legno o plastica, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e quanto in essi contenuto;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

SEZIONE 3 > DANNI AL CONTENUTO

> COSA È ASSICURATO

Art. 3.1 - Danni al Contenuto

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, indennizza i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al Contenuto del Fabbricato assicurato causati da tutti gli eventi elencati all'Art. 2.1 Danni al Fabbricato, punti A) Incendio al Fabbricato - Eventi base, B) Altri Danni al Fabbricato - Eventi Aggiuntivi (escluse le sole spese di ricerca e riparazione previste al punto j).

Per i danni al contenuto subiti a seguito degli eventi indicati all'Art. 2.1 Danni al Fabbricato, punto B lettera k) ovvero **scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici il massimale di euro 2.500** deve intendersi come limite unico e non cumulabile per le garanzie Danni al Fabbricato e Danni al Contenuto se operanti entrambe.

Per gli eventi previsti alla lettera A) dell'Art. 2.1 Danni al Fabbricato, Genertel indennizza inoltre le **spese di rifacimento dei documenti** danneggiati con il limite di Euro **1.500** per Sinistro.

Spese aggiuntive:

Genertel inoltre indennizza, fino a un massimo del **10%** della somma assicurata per il Contenuto, il rimborso delle spese per **rimuovere, depositare presso Terzi e ricollocare** il Contenuto assicurato ed illeso, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile.

Art. 3.2 – Rischio locativo

Relativamente agli eventi sopra descritti e nei limiti del valore assicurato per la garanzia Danni al Contenuto, Genertel risponde dei danni materiali e diretti causati dal Contraente anche se con colpa grave, qualora quest'ultimo conduca il Fabbricato assicurato in locazione e si renda civilmente responsabile ai sensi di legge e per gli effetti degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Art. 3.3 - Colpa grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'Art.1900 del Codice Civile Genertel risponde anche dei danni conseguenti a uno degli eventi indennizzabili causati da colpa grave dell'Assicurato.

Salvo il caso di dolo, Genertel rinuncia al diritto di surroga che le compete, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.4 - Esclusioni

Vengono applicate tutte le esclusioni previste all'Art. 2.4 Danni al Fabbricato delle presenti Condizioni di Assicurazione.



SEZIONE 4 > DANNI AL FABBRICATO DA ALLUVIONI, INONDAZIONI, O TERREMOTO

> COSA È ASSICURATO

Art. 4. 1 - Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto

Genetel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, indennizza i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata dell'evento) al Fabbricato derivati da

A) Alluvioni, Inondazioni, quando detti eventi si manifestino in maniera violenta e devastante con effetti riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. Sono inclusi i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature a seguito di Alluvioni e Inondazioni;

B) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;

C) Terremoto.

Per gli eventi di cui sopra sono coperti **anche i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica**.

D) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione, Allagamento o Terremoto.

Agli effetti della presente garanzia:

- nel caso uno degli eventi coperti in garanzia si sia verificato nei **15 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata esclusivamente per i Sinistri accaduti a partire dal 30 esimo giorno dalla decorrenza dell'Assicurazione**. Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 30 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme Assicurate inserite con il presente contratto.
- le scosse di terremoto registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo, indicato in contratto, espresso come percentuale della somma assicurata (franchigia assoluta) e con i minimi indicati in contratto;
- in nessun caso Genetel pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore ad Euro **500.000**.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 4. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzioni vulcaniche, eventi legati all'azione del mare, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione, valanghe e slavine e spostamenti d'aria da questi provocati, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da alluvione, inondazione, allagamento o Terremoto;
 - causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da alluvione, inondazione o Terremoto;
 - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, occupazione militare, invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione;
- Inoltre, per i soli eventi Alluvione, Inondazione e Allagamento sono esclusi i danni:
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione;
 - di franamento, di cedimento o di smottamento del terreno.

Inoltre, per il solo evento Terremoto sono esclusi i danni:

- a Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.

SEZIONE 5 > FURTO E RAPINA

> COSA È ASSICURATO

Art. 5. 1 - Furto e Rapina

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, indennizza i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata dell'evento) causati da perdita o danneggiamento del Contenuto assicurato a seguito di:

A) Furto commesso con introduzione nei locali del Fabbricato, contenenti i beni assicurati, violandone i mezzi di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento, uso fraudolento di chiavi autentiche, oppure anche attraverso finestre o porte finestre aperte quando nel Fabbricato si trovano persone;

B) Rapina avvenuta all'interno dei locali del Fabbricato, contenenti i beni assicurati, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Per gli eventi sopra elencati Genertel prevede i seguenti limiti di indennizzo:

1) per i soli beni di seguito riportati non conservati in Cassaforte:

- a. **gioielli, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e documenti: 50%** della somma assicurata con un massimo di Euro **7.500,00 per ogni singolo oggetto**;
- b. **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture** e simili oggetti d'arte, esclusi i preziosi: **50%** della somma assicurata con un massimo di Euro **7.500,00 per ogni singolo oggetto**.

Affinché le cose assicurate possano essere considerate rinchiusi in Cassaforte, è inoltre necessario che l'autore del Furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso e uso fraudolento di chiavi.

2) **10%** della somma assicurata con un massimo di Euro **1.000** complessivi per quanto collocato nelle pertinenze anche staccate site negli spazi adiacenti al Fabbricato assicurato e limitatamente a: **mobilio, arredamento, vestiario e attrezzatura**;

3) **10%** della somma assicurata con un massimo di Euro **1.000 per denaro**.

Il Furto dei beni elencati ai punti 1) lettera a. e 3) del presente articolo è indennizzabile solo:

- in caso di Fabbricato **adibito a Dimora abituale**, se questo non è di notte disabitato da più di 45 giorni consecutivi;
- in caso di Fabbricato **non adibito a Dimora abituale**, se questo non è disabitato da più di 24 ore consecutive.

Se il Fabbricato costituisce Dimora non abituale dell'Assicurato l'indennizzo verrà effettuato con uno Scoperto del 30%.

Genertel inoltre indennizza :

C) danneggiamenti provocati al Fabbricato o al Contenuto assicurati, avvenuti nel commettere il Furto o la Rapina od anche solo nel tentativo di commetterli: **20%** della somma assicurata per Sinistro;

D) Rapina e Scippo all'esterno del Fabbricato commessi sull'Assicurato o su altro Familiare convivente, purché di età superiore a 14 anni: Euro **500** per Sinistro.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 5. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza di atti di sciacallaggio;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione, Scoppio anche se causati dall'autore del Sinistro;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone coabitanti con lo stesso, persone che occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i beni assicurati o con questi comunicanti, persone incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che le contengono, persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- causati o agevolati con dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una persona giuridica.



SEZIONE 6 > RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI

> COSA È ASSICURATO

Art. 6. 1 - Responsabilità civile proprietà

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, terrà indenne l'Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni involontariamente causati a Terzi per:

- a) **morte o lesioni a persone o animali;**
- b) **distruzione o deterioramento di cose;**
in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del Fabbricato assicurato adibito a civile abitazione.
L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:
- c) dagli spazi di proprietà dell'Assicurato adiacenti o pertinenti al Fabbricato anche se tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi posti negli spazi adiacenti e di pertinenza del Fabbricato (c.d. "rc alberi");
- d) da responsabilità civile del Contraente (qualora sia proprietario del Fabbricato e lo dia in locazione o comodato) nei confronti del locatario (c.d. "rc del locatore");
- e) dalla committenza di **lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione** del Fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di Fabbricato, la garanzia comprende anche la quota di danno cui l'Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del Fabbricato di proprietà comune.

Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di Terzi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la copertura viene prestata fino al 10% del massimale di polizza.

Art. 6. 2 - Responsabilità civile conduzione e famiglia

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, terrà indenne l'Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- a) morte o lesioni a persone o animali;
 - b) distruzione o deterioramento di cose;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della **vita privata**, con esclusione dei rischi inerenti le attività professionali, per i rischi derivanti da:

A) Eventi legati alla conduzione:

- c) del Fabbricato assicurato;
- d) conseguenti ai lavori di sola ordinaria manutenzione del Fabbricato assicurato;
- e) del Fabbricato preso in locazione dall'Assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi (c.d. "rc della vacanza").

B) Eventi legati alla famiglia:

- f) tutte le attività **non professionali** come ad esempio: attività domestiche, sportive e del tempo libero (c.d. "rc del capofamiglia");
- g) proprietà di Animali domestici, quali: gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori) tartarughe;
- h) responsabilità civile dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le **malattie professionali**) degli addetti anche occasionalmente ai servizi domestici sofferti in occasione di lavoro o servizio.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile che derivi all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di Terzi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile in base alla presente garanzia, la copertura viene prestata fino al 10% del massimale di polizza.

Art. 6. 3 - Responsabilità civile cane

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, terrà indenne l'Assicurato e le persone risultanti dal certificato del suo stato di

famiglia per la somma che dovrà risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabili ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a Terzi dal cane di proprietà indicato in contratto, salvo i casi in cui la conduzione avvenga in violazione alle disposizioni di legge.

La garanzia non opera per le seguenti razze: Cane da Pastore di Charplanina, American Bulldog, Cane da Pastore dell'Anatolia, Cane da Pastore dell'Asia Centrale, Cane Da Pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Perro da Canapo Majoero, Perro da Presa Canario, Perro da Presa Mallorquin, Pitbull, Pitt Bull Mastiff, Pit Bull Terrier, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, Tosa Inu, Mastino Napoletano, Dogo Canario, Bull Terrier, Tornjak, Cane Corso, Tibetan Mastiff Briard, Dogue De Bordeaux.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 6. 4 - Esclusioni per le garanzie Responsabilità civile proprietà, Responsabilità civile conduzione e famiglia e Responsabilità civile cane

La garanzia non comprende:

- la responsabilità per cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga per qualunque motivo;
- la responsabilità del conduttore del Fabbricato nei confronti del proprietario.

La garanzia inoltre non è operante per i danni:

- da gelo, umidità, stitlicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di Incendio Esplosione o Scoppio;
- cagionati con dolo dell'Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- da furto;
- conseguenti a inquinamento di acqua, aria o suolo;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- uso di animali da sella;
- derivanti da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del Fabbricato assicurato;
- derivanti dall'impiego di veicoli e rimorchi, per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- verificatisi in occasione di partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche riconosciute dal CONI, limitatamente a chi supera i 20 anni di età, e comunque a manifestazioni sportive retribuite;
- derivanti da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- derivanti da detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- derivanti da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana.

SEZIONE 7 > ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE

> COSA È ASSICURATO

Art. 7. 1 - Assistenza all'Abitazione

La Struttura Organizzativa Europ Assistance eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:

A. Invio di un idraulico per emergenza in caso di:

- A.1)** allagamento o infiltrazione nell'Abitazione propria o in quella dei vicini provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell'impianto idraulico posto a servizio dell'immobile assicurato;
- A.2)** mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- A.3)** mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico posto a servizio dell'immobile assicurato.

B. Invio di un elettricista per emergenza in caso di:

- B.1)** mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione;
- B.2)** guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente poste all'interno dell'immobile assicurato.



C. Invio di un fabbro per emergenza in caso di:

C.1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Abitazione;

C.2) scasso di Fissi e infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Abitazione.

Relativamente ai punti **A)**, **B)** e **C)**, la Struttura Organizzativa Europ Assistance tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di Euro **300,00**, restando comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono prestate, inoltre, le seguenti garanzie:

D. Spese di albergo: qualora l'Abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti **A)**, **B)** o **C)** del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, la Struttura Organizzativa Europ Assistance provvede alla prenotazione di un albergo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per Sinistro di Euro **250**;

E. Rientro anticipato: qualora l'Assicurato si trovi in viaggio a oltre 50 km dal comune di residenza e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti **A)**, **B)** o **C)** del presente articolo, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Abitazione, la Struttura Organizzativa Europ Assistance fornirà a proprie spese, fino a un massimo complessivo per Sinistro di Euro **500**, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe). Nei casi in cui l'Assicurato per rientrare più rapidamente debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa Europ Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. La prestazione non opera se l'Assicurato non presenta un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.

Tutte le assistenze sono prestate **non più di due volte** nell'annualità assicurativa e non sono fornite nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 7.2 - Esclusioni

Il diritto alle garanzie assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa Europ Assistance al verificarsi del Sinistro.

Relativamente alle garanzie descritte nell'Art. 7.1 sono inoltre esclusi:

A.1) e A.2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell'Assicurato;

A.3): tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici;

B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o imperizia dell'Assicurato;

B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte del contatore.

Inoltre la garanzia non è operante per i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- causati con dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, se il Contraente o Assicurato sono una persona giuridica;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni.

SEZIONE 7.1 > ASSISTENZA CYBER RISK

> COSA È ASSICURATO

La Struttura Organizzativa Europ Assistance eroga, in caso di emergenza, una delle seguenti prestazioni:

Art. 7.1.1 - Supporto apparecchi digitali

In caso di guasto o malfunzionamento ad uno dei Device, l'Assicurato dovrà contattare

la Struttura Organizzativa che provvederà ad attivare il servizio di assistenza digitale da remoto per la risoluzione della problematica.

Nel caso in cui la risoluzione non fosse possibile da remoto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un tecnico informatico specializzato che effettuerà la riparazione presso l'abitazione dell'Assicurato. Europ Assistance tiene a carico i relativi costi.

La prestazione viene erogata esclusivamente per Device ad uso proprio/privato e potrà essere fornita solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 21.00 in Italia. Le prestazioni sono fornite **fino a 3 volte** per annualità assicurativa.

Art. 7.1.2 - Supporto pulizia virus e malware

Se l'Assicurato, dopo aver ricevuto un alert inviato dalla piattaforma DigitaleSicuro.com, ha motivo di ritenere di essere stato colpito da un virus informatico/malware, potrà contattare la Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un tecnico specializzato al fine di ripulire e riportare ad uno stato di sicurezza i suoi Device.

Europ Assistance tiene a carico i relativi costi.

La prestazione viene erogata esclusivamente per Device ad uso proprio/privato e potrà essere fornita solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 in Italia. Le prestazioni sono fornite **fino a 3 volte** per annualità assicurativa.

Art. 7.1.3 - Recupero/cancellazione dei dati informatici

Se l'Assicurato necessita di un'assistenza relativa al recupero/cancellazione di dati informatici quali foto, video, file audio, documenti personali, contabilità di vario genere, posta elettronica, la Struttura Organizzativa provvederà:

- a fornirgli la licenza per effettuare il download di un software necessario al recupero dei dati online che l'Assicurato potrà utilizzare autonomamente; se il recupero dei dati non andasse a buon fine, l'Assicurato sarà messo in contatto con un tecnico per ricevere un supporto telefonico;
- se la problematica non venisse risolta né con il software, né con la consulenza del tecnico, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per procedere con l'invio del disco presso il Centro Tecnico, al fine di consentire le procedure utili al ripristino dei dati. **Restano a carico di Europ Assistance i costi relativi alla spedizione del disco ed al recupero dei dati.**
- nel caso in cui il danno fisico o logico del disco non consentisse il ripristino dei dati si procederà, in accordo con l'Assicurato, alla cancellazione sicura dei dati. **Resta a carico di Europ Assistance il costo della cancellazione sicura dei dati e dello smaltimento del dispositivo.**

Il recupero/cancellazione dei dati informatici verrà prestato esclusivamente per: pc, laptop, tablet, smartphone, schede SSD.

Verranno fornite all'Assicurato le istruzioni necessarie per procedere con la spedizione solo del disco fisso; nel caso in cui l'Assicurato volesse inviare l'intero dispositivo, **gli eventuali danni al dispositivo verificatisi durante il trasporto non saranno a carico di Europ Assistance. Per il servizio di recupero dati da Tablet, Smartphone o Schede SSD, i dispositivi dovranno essere distrutti e non sarà possibile in alcun modo procedere al reso.**

Le prestazioni di recupero/cancellazione dei dati informatici sono fornite **per un unico evento** per annualità assicurativa.

Criteri per l'operatività della garanzia

La garanzia sarà operante a condizione che:

- **sia stato installato e aggiornato un programma antivirus;**
- **il programma di recupero dati, fornito dalla Struttura Organizzativa, sia stato aggiornato secondo le condizioni di utilizzo del software.**

Art. 7.1.4 - Consulenza legale telefonica

Se l'Assicurato subisce un utilizzo improprio dei dati personali (esclusivamente inerenti alla vita privata) o della propria immagine, oppure un furto o una frode della propria identità, potrà contattare la Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un Legale.

La consulenza legale telefonica potrà essere fornita solo nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 18.00 in Italia. Le prestazioni sono fornite **fino a 3 volte** per annualità assicurativa.

Art. 7.1.5 - Assistenza psicologica in Italia

L'Assicurato a seguito di danno reputazionale causato da uso improprio dei dati personali



e/o della sua immagine, potrà contattare la Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al suo luogo di residenza. La prestazione viene fornita dalle ore 9 alle 18 dal lunedì al venerdì ed esclusi i festivi.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi delle sedute per un massimo di **5 sedute per anno assicurativo**.

Art. 7.1.6 - Anticipo denaro di prima necessità

(La prestazione è operante ad oltre 100 km dal comune di residenza)

Se l'Assicurato deve sostenere spese impreviste e si trova nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di blocco carta di credito a seguito di clonazione o operazioni sospette, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato.

Europ Assistance provvederà a pagare i costi:

- fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 se il sinistro è avvenuto in Italia;

- fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 se il sinistro è avvenuto all'estero.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, fornire copia della denuncia dell'autorità di competenza, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente. Le prestazioni sono fornite **fino a 3 volte** per annualità assicurativa.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 7.1.7 Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

per l'art. 7.1.1

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Per l'art. 7.1.6

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Per l'art. 7.1.3 la garanzia non è operante per:

- sinistri causati da negligenza, dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- sinistri causati da usura o da carenza di manutenzione dei dispositivi assicurati;
- difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- sinistri occorsi in relazione all'attività professionale o commerciale dell'Assicurato;
- sinistri occorsi in relazione a dati e file che l'Assicurato non fosse autorizzato ad utilizzare (ad esempio le cosiddette copie pirata o software per i quali non esisteva alcun diritto all'utilizzo);
- spargimento di liquidi, salvo il caso in cui siano conseguenti ad eventi naturali (es. inondazioni);
- danneggiamento avvenuto in conseguenza di scippo, rapina/estorsione o furto tentato o perpetrato con conseguente ritrovamento del dispositivo;
- attività di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione/revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova, in caso di manomissione o in presenza di scheda non originale;
- sinistri occorsi a dispositivi dell'Assicurato per qualsiasi difetto di conformità rientrante nella responsabilità del Costruttore;
- per i dati che sono stati salvati su Micro SD.

DIGITALE SICURO

> CHE COS'È DIGITALE SICURO?

Nel caso venga acquistata la garanzia Assistenza Cyber Risk il Contraente avrà la possibilità di accedere al programma Digitale Sicuro composto da una serie di servizi fruibili attraverso l'accesso al portale Digitale Sicuro, accesso che può essere effettuato tramite pc o un dispositivo mobile.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Protezione dati online per dispositivi fissi

La 'Online Data Security Suite' comprende due software che proteggono i dati personali durante l'utilizzo del PC. In particolare i software installati proteggono dai malware, da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera e protezione da attacchi di phishing. I software possono essere scaricati e installati fino ad un massimo di tre volte.

- **PhishBlock®**: consente di navigare in rete in tutta tranquillità, proteggendo da possibili furti di dati personali degli utenti attraverso siti web fasulli; in caso di tentativo di accesso al sito fasullo, l'utente viene avvisato preventivamente, in modo che possa bloccare il suo accesso;
- **DataScrambler®**: offre protezione da trojans e spyware che cercano di catturare informazioni riservate, intercettando i dati digitati sulla tastiera oppure accedendo alla webcam integrata nei computer degli utenti. Il software dialoga con il browser dell'utente e mostra come i tasti digitati dall'utente siano sostituiti da altri caratteri, dando l'evidenza di come le informazioni dell'utente siano costantemente protette.

Protezione dati online per dispositivi mobili

La 'Mobile Security Suite' può essere utilizzata su sistemi Android e IOS. Sono previsti fino ad un massimo di tre installazioni. I software disponibili sono:

- **Secure Browser (browser sicuro)**: protegge l'utente da frodi online e da furti d'identità, prevenendo la eventuale cattura dei dati personali o finanziari inseriti dall'utente durante la navigazione in internet. Il browser interviene inoltre per bloccare l'accesso a siti noti per contenere malware.
- **Secure Keypad (tastiera sicura)**: se attivata ed utilizzata dall'utente, protegge dalle intercettazioni di dati durante la digitazione (esempio la password o la carta di credito).

Monitoraggio dati in internet e nel dark web

Il servizio presuppone che l'utente inserisca nel portale, nella sezione specifica, i dati personali che vuole siano monitorati dalla piattaforma. La piattaforma svolge l'attività di monitoraggio nei seguenti ambienti:

- **internet**: attraverso il portale, il servizio effettua la ricerca in internet di dati personali e di combinazione di dati che l'utente ha inserito e per i quali richiede un monitoraggio. Le situazioni di rischio possono essere legate alla presenza di dati personali dell'utente su siti web non protetti o su siti web che non prevedono una registrazione personale dell'utente;
- **dark web** (o rete oscura, costituisce un'area del web non accessibile attraverso i canali di navigazione standard, protetta da tecnologie di criptaggio; per potervi accedere sono necessari software, configurazioni ed autorizzazioni particolari): in questo caso il servizio di monitoraggio utilizza un'ampia base di dati, informazioni e credenziali rubate. La base dati viene aggiornata ogni giorno utilizzando un numero elevato e diversificato di fonti.

Sia nel caso di ricerche in internet che nel dark web, la ricerca utilizza un sistema avanzato di individuazione dei falsi positivi, consentendo di evidenziare all'utente, tramite invio di e-mail e/o sms, situazioni di potenziale rischio a cui i suoi dati risultano esposti.

Dashboard di monitoraggio dell'identità online

Il Servizio, fruibile esclusivamente se l'utente ha attivato il servizio di monitoraggio dei dati, permette all'utente di prendere visione del grado di rischio a cui è esposta la propria identità. Il livello di rischio è calcolato in base alle rilevazioni dei dati personali che l'utente ha inserito in piattaforma, nel web e nel dark web, e varia in funzione del numero e della tipologia di dati ed in funzione dell'ambiente in cui essi sono rilevati.

Ogni mese l'utente riceve un report via e-mail che indica, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla piattaforma nel mese precedente, il livello di rischio a cui è esposto; in questo modo l'utente ha sempre una vista aggiornata del proprio livello di rischio.

Supporto clienti 24h/7

Nel portale l'utente può trovare informazioni utili per adottare, in maniera preventiva, un comportamento che lo tenga protetto durante la navigazione in internet. Inoltre l'utente trova indicazioni utili su quali azioni intraprendere in caso di furto di identità / smarrimento di documenti personali.



La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è disponibile telefonicamente 24h/24 e 7gg/7 per:

- supportare l'utente nell'utilizzo del portale;
- fornire consulenza in caso di situazioni di rischio segnalate all'utente dalla piattaforma;
- dare informazioni circa il corretto iter da seguire in caso di furto di identità, smarrimento o furto di documenti personali.

SEZIONE 8 > ASSISTENZA LEGALE

> COSA È ASSICURATO

Art. 8. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Genertel, se la garanzia è indicata in contratto, fornisce all'Assicurato (salvo per gli eventi previsti dalla garanzia Tutela Aggressioni):

- l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile e penale** per la tutela dell'Assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nell'ambito della **vita privata** a seguito di **responsabilità extracontrattuale di Terzi**. Sono compresi i danni derivati dalla circolazione di veicoli, velivoli o natanti per cui è obbligatoria l'assicurazione, quando l'Assicurato è in veste di pedone, ciclista o proprietario del bene immobile danneggiato.
- l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** in sede **civile** per
 - le controversie o le pretese derivanti da eventi di riparazione o manutenzione dell'immobile coperto dalla polizza, commissionati dall'Assicurato (sono esclusi i vizi di costruzione);
 - controversie condominiali aventi ad oggetto il risarcimento di danni a persone e cose derivanti da infiltrazioni o esecuzione di lavori negli appartamenti vicini;
- l'assistenza giudiziale** in caso di **costituzione di parte civile** in processi procedibili a **querela d'ufficio**.

La Compagnia fornisce inoltre all'assicurato:

- l'assistenza giudiziale** nel caso in cui sia **indagato e/o imputato in un procedimento penale, esclusivamente per reati colposi, a seguito di un Sinistro avvenuto nell'ambito della vita privata con esclusione della guida di veicoli per i quali sia prevista l'assicurazione obbligatoria**.

Le prestazioni previste dalle lettere a), b) e c) sono erogate solo in caso di esito positivo della **fase di studio** volta a stabilire, in via preliminare, l'esistenza dei presupposti giuridici e la fondatezza della richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile.

In tutti i casi sopra elencati Genertel assume a proprio carico le spese sostenute fino alla concorrenza di Euro **10.000**.

La garanzia è operante se il sinistro è avvenuto durante il periodo di copertura del contratto. Qualora il fatto sia costituito da più atti successivi, esso si riterrà iniziato nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia. Il massimale di polizza si riferisce all'annualità assicurativa ed è unico per ciascun evento denunciato.

L'Assistenza legale non si applica per la garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Sezione 4 Art. 4.1).

Art. 8. 1.1 - Assistenza legale per la garanzia Tutela Aggressioni

Genertel, **se in contratto è prevista la garanzia Tutela Aggressioni**, fornisce inoltre all'Assicurato l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di Aggressione Violenta o Cyber Bullismo così come definiti nella garanzia Tutela Aggressioni (art. 11.1). La garanzia non può essere erogata finché il soggetto che ha compiuto l'aggressione resti persona ignota.

Le prestazioni previste, fino alla concorrenza di Euro **10.000**, sono erogate solo in caso di esito positivo della **fase di studio** volta a stabilire, in via preliminare, l'esistenza dei presupposti giuridici e la fondatezza della richiesta nei confronti del responsabile. **Sono sempre escluse eventuali spese sostenute per avvalersi della consulenza o delle prestazioni di tecnici informatici**.

Sono escluse la promozione o l'adesione ad eventuali class action.

L'assistenza legale verrà prestata unicamente da uno studio legale specializzato indicato all'Assicurato dalla Compagnia.

La garanzia è operante se il sinistro è avvenuto durante il periodo di copertura del contratto. Qualora il fatto sia costituito da più atti successivi, esso si riterrà iniziato nel momento in cui è stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la controversia. Il massimale di polizza si riferisce all'annualità assicurativa ed è previsto per un solo evento, per soggetto assicurato, verificatosi nella stessa annualità.

» COSA NON È ASSICURATO

Art. 8. 2 - Esclusioni della garanzia Assistenza legale

La garanzia non è operante nelle ipotesi che seguono:

- controversie relative a diritto di autore o di esclusiva, concorrenza sleale, violazione di norme di diritto tributario o fiscale;
- per danni di immagine o lesioni all'onore (salvo nel caso sia stata acquistata la garanzia Tutela Aggressioni e per gli eventi previsti dalla stessa);
- proposizione di querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela (salvo nel caso sia stata acquistata la garanzia Tutela Aggressioni e per gli eventi coperti dalla stessa).
- per fatti avvenuti durante la partecipazione ad eventi sportivi organizzati, gare o tornei anche amatoriali ovvero per attività sportiva a livello agonistico;
- per fatti derivanti da pratica del paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per la quale non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
 - alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
 - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni.

Infine la garanzia non opera qualora la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo pari o inferiore a Euro **300,00**.

» COME RICHIEDERE LA GARANZIA E COME VERRÀ GESTITA LA PRATICA

Art. 8. 3 - Gestione della vertenza per la garanzia assistenza legale

L'Assicurato che desidera attivare la garanzia Assistenza Legale deve inviare una richiesta scritta a Genertel.

In tale richiesta l'assicurato, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, deve indicare in maniera dettagliata l'evento accaduto, i dati delle persone coinvolte, i mezzi di prova nonché i danni subiti (se possibile allegando documentazione atta alla quantificazione degli stessi). Dopo aver ricevuto questa comunicazione:

- a) L'Impresa svolge ogni attività intesa a conseguire nella maniera più sollecita il riconoscimento dei diritti del medesimo, ove lo stesso abbia subito un danno ricompreso nella garanzia. L'Impresa può richiedere la collaborazione diretta dell'Assicurato e può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti fiduciari. L'Assicurato è tenuto a collaborare con l'Impresa nella suddetta attività, fornendo a sue spese alla medesima, ogni opportuna documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultino con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato nel periodo di vigenza del contratto.
- b) Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, oppure in ogni ipotesi in cui la complessità della vicenda richieda l'intervento di un esperto del settore, l'Impresa propone all'Assicurato di affidare la pratica a un Legale. Salvo il caso di attivazione dell'Assistenza legale per la garanzia Tutela Aggressioni, prevista dall'art. 8.1.1, dove la prestazione verrà sempre erogata da uno studio legale specializzato indicato all'Assicurato dalla Compagnia, l'Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal fiduciario proposto dall'Impresa, oppure se nominarne uno a sua scelta, previa autorizzazione dell'Impresa stessa. Il costo del fiduciario, designato o autorizzato dall'Impresa, rimane integralmente a carico dell'Impresa nei limiti di quanto previsto dai punti d), e) ed f). Eventuali spese di domiciliazione non saranno imputabili all'impresa qualora l'assicurato scelga un legale di foro differente da quello di residenza ovvero del foro competente per la causa. Eventuali legali, periti, consulenti esterni devono essere preventivamente autorizzati dall'impresa. L'impresa non si riterrà in ogni caso responsabile dell'operato dei legali e dei periti.



- c) Il fiduciario che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza l'autorizzazione dell'Impresa, in mancanza della quale quest'ultima non è tenuta al pagamento o al rimborso delle spettanze del fiduciario per spese, diritti e onorari. È sempre cura del fiduciario ricomprendere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto alla controparte, astenendosi in ogni caso dal richiedere acconti per diritti, onorari e spese diverse dalle anticipazioni borsuali relative alla sola fase giudiziale.
- d) **In caso di ottenuta liquidazione, in via stragiudiziale o giudiziale**, di un importo in favore dell'Assicurato per responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del fiduciario. Di conseguenza l'Impresa non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest'ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte né per la fase stragiudiziale, né per l'eventuale successiva fase giudiziale. Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l'impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del fiduciario saranno rimborsati dall'Impresa nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, nel minimo dei parametri ministeriali previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi, al momento della loro liquidazione. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA e CPA, verranno liquidati dall'Impresa nei limiti del massimale previsto in polizza.
- e) **In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale**, gli onorari e le spese del fiduciario saranno a carico dell'Impresa nei limiti del 15 % del risarcimento concretamente ipotizzabile in relazione al danno subito e all'attribuzione di responsabilità e comunque entro il limite massimo di euro 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA).
- f) **In caso di esito negativo della fase giudiziale** le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell'Impresa entro il massimale indicato in polizza. Si specifica che dette spese verranno detratte dal massimale previsto in polizza. In caso di soccombenza le spese legali dovranno essere calcolate dal fiduciario secondo il minimo dei parametri ministeriali, previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi, al momento della loro liquidazione e comunque fino a concorrenza del massimale di polizza.
- g) Qualora l'Assicurato fruisca dell'assistenza legale per la propria difesa in sede penale restano escluse dalla copertura assicurativa multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione e di giustizia, nonché i relativi oneri fiscali.
- h) Qualora l'Assicurato, dopo aver scelto il fiduciario e ricevuto il benestare dall'Impresa, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta all'Impresa. Le spese legali saranno a carico dell'Impresa sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nel caso in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno. I costi del fiduciario revocato restano a carico dell'assicurato, nel caso in cui lo stesso abbia già intrapreso la causa.
- i) L'Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate, alla conclusione della pratica risarcitoria, fino a concorrenza di Euro 1.000,00.
- j) Qualora, sulla base delle previsioni delle precedenti lettere d), e), f), h), e i) l'Impresa è tenuta a liquidare al fiduciario le spese legali, peritali e borsuali sostenute e all'Assicurato le spese peritali, l'Impresa provvederà alla liquidazione, nei limiti previsti in ognuno di detti punti, previa presentazione di regolare parcella o documentazione di spesa.
- k) Nel caso in cui l'Impresa ritenga che non sussistano gli estremi per dare corso alla copertura di assistenza legale nemmeno nella fase preliminare stragiudiziale, oppure nel caso in cui non si ritenga di autorizzare il fiduciario alla proposizione di un'azione giudiziaria, l'assicurato ha la facoltà di chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare se sussista o meno un apprezzabile fondamento delle ragioni che egli vuole far valere nei confronti della controparte. L'arbitro sarà designato di comune accordo tra le parti oppure, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale del luogo ove dovrebbe essere avviata la vertenza. Le spese di arbitro saranno a carico della parte soccombente.
- l) L'impresa avverte l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e, in caso di contestazione, di quello di avvalersi della procedura arbitrale.
- m) Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione il fiduciario nominato anticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente

ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Se ciò non fosse possibile, le spese di mediazione saranno rimborsate dall'Impresa unitamente agli onorari del fiduciario, in misura non eccedente il 10% dell'importo recuperato, oltre al CPA e all'IVA. Nel caso in cui l'Assicurato e il fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il fiduciario solo delle spese e non degli onorari.

SEZIONE 9 > FORMULA MUTUO

> COSA È ASSICURATO

Art. 9.1 - Formula mutuo

Se la garanzia è indicata in contratto, Genertel indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti al Fabbricato conseguenti agli eventi previsti al punto A) Incendio al Fabbricato - Eventi base e C) Spese aggiuntive dell'Art. 2.1 Danni al Fabbricato. Nessun'altra garanzia può essere applicata al contratto. Si applicano pertanto i punti A) e C) dell'Art. 2.1, gli Artt. 1.1, 2.3, 2.4, 13.1, 13.6, 13.9, 13.10 e la Sezione 14 Norme Comuni, tranne l'articolo 14.8. Inoltre:

- in deroga all'Art. 14.1, la durata del contratto è pari al numero intero di anni indicato in contratto allo scopo di coprire l'intera durata del mutuo; se è previsto un frazionamento del Premio, in caso di mancato pagamento di una delle rate, la Compagnia invierà al vincolatario una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata. In caso di mancato pagamento degli importi di Premio dovuti entro il 30° giorno dalla data di invio della raccomandata, la copertura sarà considerata sospesa fino all'effettivo pagamento dell'importo dovuto;
- il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure con frazionamento rateale, qualora previsto. In questo caso gli importi di rata devono essere corrisposti entro il primo anno di copertura come concordato in fase di stipula;
- in deroga all'Art. 13.9, Genertel si obbliga a pagare gli indennizzi all'Istituto a favore del quale è indicato il vincolo, purché il Contraente abbia pagato regolarmente le rate, qualora previste in contratto ed il vincolo sia ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino a concorrenza del credito residuo vantato. In ogni altro caso gli indennizzi verranno pagati all'Assicurato.

Genertel si obbliga a comunicare per raccomandata all'Istituto, l'intenzione di recedere dal contratto nei casi di aggravamento di rischio previsti all'Art. 14.11, nonché ogni richiesta di variazione del contratto con preavviso di almeno 60 giorni. In caso di estinzione anticipata del mutuo o di trasferimento dello stesso presso altro Istituto Bancario, la Compagnia restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, previa ricezione di un documento di svincolo da parte dell'Ente cui il contratto è stato vincolato. L'Assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto, indicando eventualmente il nuovo beneficiario. Il calcolo dell'importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R=(P/1.2225)*(N-K/N)$$

dove:

R= importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 22,25%);

P= Premio finito anticipato comprensivo di imposta;

N= durata originaria del Mutuo espresso in mesi interi;

K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi.

SEZIONE 10 > INFORTUNI DOMESTICI

> COSA È ASSICURATO

Art. 10.1 - Infortuni Domestici e del Tempo Libero

Genertel, se la garanzia è indicata in polizza, corrisponde l'**Indennizzo forfettario**, entro i limiti di massimale stabiliti in contratto, in caso di:



- infortuni verificatis **nell'ambito della vita domestica e del tempo libero nello svolgimento di attività ordinarie**, che abbiano causato una **Frattura ossea (in qualsiasi parte del corpo) o una Lussazione** ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla. In caso di frattura delle dita la stessa deve interessare 3 falangi (salvo il caso di fratture del pollice e dell'alluce dove la frattura dovrà interessare due falangi). Sono escluse le sublussazioni o la Lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva).

Per attività svolte nell'ambito della **vita domestica** devono intendersi quelle attività svolte all'interno dell'Abitazione indicata in polizza, nelle relative pertinenze e negli spazi adibiti a giardino o a cortile che circondano l'Abitazione delimitati da recinzioni. Nel caso di immobili con più unità abitative sono compresi anche gli spazi comuni condominiali.

Per attività svolte **nel tempo libero** devono intendersi le normali attività della vita privata **estranee**, per circostanze di tempo, modo e luogo:

- **all'esercizio di qualsiasi professione o mestiere** o comunque a qualsiasi attività retribuita,
- **ad attività svolte in violazione di norme di legge**
- **alla guida di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria**

fermo quanto previsto nell'articolo "Esclusioni per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero" (Art. 10.4).

L'importo liquidabile in caso di più lesioni, riguardanti il singolo Assicurato e conseguenti ad uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza possibilità di cumulo.

La copertura è prestata per un massimo di **due eventi** durante l'annualità assicurativa.

Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (a parziale deroga dell'Art. 1900 del Codice Civile).

La garanzia vale anche per gli Infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di linea.

La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d'insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della liquidazione dell'Indennizzo la Compagnia paga ai beneficiari l'importo previsto in polizza.

Art. 10.2 – Soggetti assicurati e limiti di età

Il contraente e/o le persone presenti sul suo stato di famiglia espressamente indicate in contratto.

Le persone che alla data di decorrenza del contratto abbiano compiuto il 68° anno d'età non sono assicurabili. Resta inteso che qualora l'Assicurato compia il 68° anno di età durante il periodo di validità del contratto la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore. Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia qualsiasi modifica del numero di componenti del Nucleo familiare entro l'annualità assicurativa in cui si verifichi tale variazione.

Qualora in occasione di un sinistro denunciato a termini di polizza venga diagnosticata per la prima volta l'osteoporosi o un tumore alle ossa, l'assicurazione resterà valida solo per tale sinistro.

Art. 10.3 - Rinuncia all'azione di Rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile dell'Infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 10. 4 - Esclusioni per la garanzia Infortuni domestici e del tempo libero

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni conseguenti a:

- pratica di sport aerei in genere
- partecipazioni a regate veliche;
- pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico. Tuttavia, qualora l'Infortunio si verifichi in tali casi e l'Assicurato sia di età inferiore a 18 anni, la Compagnia corrisponderà l'Indennizzo in misura ridotta del 50%;

- pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi anche se svolti a carattere ricreativo;
- stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti e allucinogene e simili;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato e/o dei Beneficiari e atti di autolesionismo;
- inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;
- stato di guerra ed insurrezione salvo quanto previsto dall'Art. 10.2.

SEZIONE 11 > TUTELA AGGRESSIONI

> COSA È ASSICURATO

Art. 11.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, se la garanzia è indicata in contratto, garantisce l'indennizzo, entro i limiti di massimale stabiliti in contratto, delle spese mediche documentate e delle spese per il supporto psicologico documentate in caso di:

- infortunio** verificatisi a seguito di **Aggressione Violenta** da parte di terzi; -
- disturbo post traumatico da stress** in conseguenza di:
 - **Aggressione Violenta** da parte di un terzo
 - atti di **Cyber Bullismo** da parte di terzi;

Ai fini della presente garanzia l'**Aggressione Violenta** da parte di un terzo deve aver comportato una lesione personale con una prognosi di almeno 10 giorni. Tale prognosi e la sua correlazione con l'evento previsto in polizza dovrà essere certificata da verbale di pronto soccorso insieme alla denuncia sporta alle autorità in merito all'aggressione subita.

Ai fini della presente garanzia per **Cyber Bullismo** si intende un atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o un gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, etc) **ripetuto** nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi e che possa **configurare uno dei reati previsti** dall'art. 612-bis c.p. **stalking** art. 595 c.p. **diffamazione**, art. 612 c.p. **minaccia**, art. 615-ter **Accesso abusivo a sistema informatico o telematico** e art. 167 del codice della privacy **trattamento illecito di dati personali** (a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi o operando abusivamente nel Computer Notebook o Desktop o nello Smartphone dell'Assicurato), o qualificabile come **cyber bullismo** ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71 e successive modificazioni. Gli eventi configurabili come Cyber Bullismo dovranno essere comprovati dalla denuncia sporta alle autorità in merito all'aggressione subita.

Ai fini delle presente garanzia è considerato terzo qualunque soggetto **ad eccezione di:**

- **coniuge, anche separato o divorziato;**
- **persone in rapporto di parentela con l'assicurato o con i famigliari assicurati fino al terzo grado;**
- **persone in rapporto di dipendenza con l'assicurato o con i famigliari assicurati;**
- **persone legate o che siano state legate in passato da relazione affettiva con l'assicurato o con i famigliari assicurati, salvo il caso in cui la relazione affettiva riguardi figli minorenni.**

Le prestazioni vengono erogate a condizione che l'evento o il primo evento (nel caso di comportamenti reiterati) si sia **verificato in vigenza della copertura assicurativa e non precedentemente.**

Il massimale indicato in polizza si riferisce all'annualità assicurativa ed è previsto per un solo evento - per soggetto assicurato - verificatosi nella stessa annualità. Il massimale indicato in contratto si intende unico e non cumulabile anche nel caso in cui a seguito dello stesso evento si verifichi sia un infortunio sia un disturbo post traumatico da stress.

Art. 11.2 – Soggetti assicurati

Il contraente e/o le persone presenti sul suo stato di famiglia espressamente indicate in contratto.

Art. 11.3 – Spese mediche

La Compagnia garantisce l'indennizzo, fino al massimale indicato in contratto, di tutte le spese documentate relative a: onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; spese per l'u-



so della sala operatoria; rette di degenza in istituti di cura; spese di medicinali prescritti dal medico curante; onorari dei medici; spese relative agli accertamenti diagnostici; spese per cure fisioterapiche e rieducative; spese per l'applicazione di apparecchi tutori; spese per le cure di carattere estetico conseguenti all'infortunio derivato da Aggressione Violenta da parte di un terzo.

Art. 11.4 – Spese supporto psicologico

Qualora si sia verificato uno degli eventi oggetto della garanzia che abbia provocato in uno dei soggetti assicurati un **disturbo post traumatico da stress** la Compagnia garantisce l'indennizzo, fino al massimale indicato in contratto, di tutte le spese documentate relative al supporto psicologico svolto da professionisti iscritti all'albo. Il disturbo post traumatico da stress e la sua correlazione con l'evento previsto in polizza deve essere certificato da medico psichiatra o da psicologo iscritto all'albo.

Art. 11.5 – Assistenza legale

La presente garanzia è acquistabile solo in abbinamento con la garanzia Assistenza Legale prevista alla sezione 8 che prevede l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, sia civile che penale, per la tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di uno degli eventi previsti dalla garanzia Tutela Aggressioni (art. 11 lettera a e b). Per i dettagli vedi l'art. 8.1.1 della sezione 8 Assistenza Legale per la garanzia Tutela Aggressioni.

Art. 11.6 – Validità territoriale

La presente garanzia opera per eventi avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. In caso di atti da Cyber Bullismo l'evento si considera avvenuto in Italia se il soggetto responsabile è residente in Italia.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 11.7 – Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- causati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- conseguenti ad un ritardato o mancato intervento da parte del genitore del minore in caso di cyber bullismo (ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71) qualora fosse a conoscenza delle condotte di terzi;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- verificatisi in conseguenza di partecipazione a risse;
- verificatisi in conseguenza di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni;
- inerenti l'eventuale carica pubblica svolta dall'Assicurato;
- inerenti all'attività lavorativa;
- derivati dalla pratica di sport di combattimento.

SEZIONE 12 > PROTEZIONE 4 ZAMPE

> COSA È ASSICURATO

Art. 12.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, se la garanzia è indicata in contratto, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, garantisce l'indennizzo delle spese documentate, per le lesioni subite dall'animale da compagnia a seguito di infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche all'animale oggettivamente constatabili.

Ai fini della presente garanzia per animali da compagnia si intendono esclusivamente **cani e gatti**. Il cane deve essere registrato presso l'anagrafe canina e dovrà essere in possesso del microchip. L'animale assicurato deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per legge, norme o regolamenti anche locali, i quali dovranno essere attestati sul libretto sanitario.

Non possono essere assicurati gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

In contratto è indicato il numero e l'identificativo degli animali assicurati. Per ogni animale assicurato il massimale indicato in contratto si intende per un solo evento verificatosi nell'annualità assicurativa.

L'indennizzo verrà effettuato previa deduzione di una **franchigia assoluta di Euro 100** per sinistro non soggetta alla diminuzione progressiva, in deroga da quanto previsto dall'art.14.5 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 12.2 - Decorrenza della garanzia

La copertura decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione. Al rinnovo delle annualità successive, qualora il pagamento avvenga entro e non oltre i 15 giorni dalla scadenza del contratto, la garanzia sarà operante per l'intera durata del contratto, senza il periodo di carenza previsto.

Art. 12.3 - Indennizzo spese di cura a seguito di infortunio

La Compagnia garantisce l'indennizzo, nei limiti del massimale e della franchigia indicata in contratto, degli onorari dei veterinari; delle spese per l'uso della sala operatoria; delle rette di degenza in cliniche veterinarie; delle spese di medicinali prescritti dal veterinario a seguito dell'intervento chirurgico; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l'applicazione di apparecchi tutori. Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 12.4 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia liquida l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce un animale che non è fisicamente integro e sano non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall'evento oggetto dell'infortunio.

> COSA NON È ASSICURATO

Art. 12.5 - Esclusioni

La compagnia non rimborsa le spese derivanti da:

- a) infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia
- b) dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- c) investimenti stradali
- d) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
- e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
- f) infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
- g) controlli di routine e/o facoltativi;
- h) ernie;
- i) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
- j) infortuni avvenuti durante il trasporto a bordo di autoveicoli
- k) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

SEZIONE 13 > IN CASO DI SINISTRO: DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

> COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Art. 13.1 - Modalità di denuncia per le garanzie Danni al Fabbriato (Art. 2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1), Danni al Fabbriato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1), Furto e Rapina (Art. 5.1), Responsabilità Civile per Danni a Terzi (Artt. 6.1, 6.2 e 6.3) e Formula Mutuo (Art. 9.1)

Il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro deve:

- a) fare quanto è nelle sue possibilità per evitare o limitare il danno (secondo il disposto dell'Art. 1914 del Codice Civile " Obbligo di salvataggio");
- b) darne avviso a Genetel entro 3 (tre) giorni successivi al Sinistro o al momento in cui ne



sia venuto a conoscenza, indicando in maniera circostanziata le modalità del Sinistro, le cause presunte, l'entità approssimativa del danno;

- c) inviare a Genertel entro 5 (cinque) giorni dall'avviso del Sinistro una descrizione dettagliata del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, dei beni coinvolti e delle generalità. Indicare l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni od autorità intervenute, ed ogni altro dato rilevante. Predisporre e trasmettere all'Impresa un elenco dettagliato dei danni subiti / provocati con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati al momento del Sinistro;
- d) in caso di Sinistro causato da Incendio, Esplosione, Scoppio e per ogni evento doloso o presunto tale deve essere fatta denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere tempestivamente trasmessa all'Impresa;
- e) conservare le tracce e i residui del Sinistro, mantenendo invariato lo stato delle cose al momento dello stesso fino all'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, fatte salve le riparazioni di prima urgenza;
- f) deve dare dimostrazione sia nei confronti dell'Impresa sia dei periti della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, mettendo comunque a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova che possa essergli ragionevolmente richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- g) denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare se legalmente possibile la procedura di ammortamento.

L'inadempimento degli obblighi elencati ai punti a), b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Nel caso di sinistri per cui venga richiesta l'attivazione della garanzia relativa alla responsabilità civile danni a Terzi, l'Assicurato deve comunque rispettare le modalità ed i termini di denuncia previsti alle lettere b) e c).

In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza del diritto di garanzia, deve far pervenire all'Impresa notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite l'Ufficiale giudiziario entro 5 (cinque) giorni dalla notifica. L'Assicurato è responsabile verso l'Impresa di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi in caso di Sinistro.

L'Impresa si avvarrà, per la quantificazione dell'entità del danno, della propria rete di periti fiduciari.

Art. 13. 2 - Modalità per la richiesta di Assistenza all'Abitazione e Assistenza Cyber Risk (Art. 7. 1 e Artt. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 e 7.1.6)

L'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa Europ Assistance, in funzione 24 ore su 24, al numero verde: **800-99.77.98**

Per chiamate dall'estero dovrà invece comporre i seguenti numeri telefonici: **+39-02-58.28.67.89 oppure +39-02-58.24.55.00**

Oppure può inviare un fax al numero: **+39-02-58.47.72.01**

Nella richiesta l'Assicurato dovrà indicare: nome e cognome, indirizzo e recapito telefonico del luogo in cui si trova, numero del presente contratto preceduto dalla sigla tvca, tipo di assistenza richiesta.

Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che potrà richiedere all'Assicurato (che è tenuto a fornirli integralmente) ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione dell'assistenza: in ogni caso sarà necessario inviare gli originali delle fatture e ricevute giustificative delle spese.

Art. 13.3 - Modalità di denuncia per la garanzia Infortuni Domestici e del Tempo Libero (Art. 10.1)

La denuncia dell'Infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e dall'attività svolta in quel momento, deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'Infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

I documenti da consegnare alla Compagnia necessari per ottenere l'Indennizzo forfettario sono, oltre alla denuncia di sinistro anche: certificato medico, certificato di stato di famiglia dell'Assicurato alla data del sinistro e referto clinico radiologico redatto da un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli elencati sopra non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

» **COME VIENE
LIQUIDATO
IL SINISTRO**

**Art. 13.4 - Modalità di denuncia per la garanzia Tutela Aggressioni (Art. 11.1)
Infortunio o Disturbo Post Traumatico da Stress a seguito di Aggressione Violenta da parte di terzi**

La denuncia dell'Infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e dall'attività svolta in quel momento, deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'aggressione o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita **totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.**

La denuncia dovrà essere corredata da verbale di pronto soccorso e della denuncia sporta alle autorità attestanti l'aggressione subita. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica. L'eventuale disturbo post traumatico da stress a seguito dell'aggressione dovrà essere documentato e certificato da referto stilato da Psichiatra o Psicologo iscritto all'albo.

Disturbo Post Traumatico da Stress a seguito di Cyber Bullismo

La denuncia dell'evento, con una dettagliata descrizione dei fatti, deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita **totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.**

La denuncia dovrà essere corredata da denuncia sporta alle autorità attestante uno degli atti di Cyber Bullismo previsto in polizza. L'eventuale disturbo post traumatico da stress a seguito dell'aggressione dovrà essere documentato e certificato da referto stilato da Psichiatra o Psicologo iscritto all'albo.

Art. 13.5 - Modalità di denuncia per la garanzia Protezione 4 Zampe (Art. 12.1)

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico oltre che dal libretto veterinario, deve essere inviata alla Compagnia **entro 3 giorni** dall'infortunio. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita **totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.**

Art. 13.6 - Determinazione dell'ammontare del danno al Fabbricato per le garanzie Danni al Fabbricato (Art. 2.1) e Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)

L'ammontare del danno si determina secondo il Valore a nuovo, cioè stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate, sempre secondo il preesistente tipo e genere, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo il valore dell'area.

Qualora la stima del costo di riparazione sia superiore a quanto stimato per la ricostruzione, si considererà quest'ultima nella quantificazione del danno.

Per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione salvo che non sia superiore al costo di rimpiazzo dei beni stessi, sempre secondo il preesistente tipo e genere.

Il diritto al pagamento dell'indennizzo a Valore a nuovo è subordinato all'effettiva riparazione o ricostruzione del Fabbricato assicurato, che deve avvenire al più tardi entro **12 (dodici) mesi** dall'evento, salvo che si dimostri la forza maggiore. Se ciò non avviene Genertel limita l'indennizzo al valore di ricostruzione al momento del Sinistro (calcolato cioè in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, e ad ogni altra circostanza concomitante). Resta esclusa dal suddetto limite di indennizzo la sola garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto Art. 4.1.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno indennizzate esclusivamente per la garanzia Danni al Fabbricato, fino alla concorrenza della somma indicata all'Art. 2.1 al punto C) spese aggiuntive.



Art. 13.7 - Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia Danni al Contenuto (Art. 3.1)

L'ammontare del danno viene determinato come la spesa stimata per la riparazione dei beni danneggiati o per il rimpiazzo dei beni distrutti secondo il Valore a nuovo al netto di eventuali recuperi.

Per i beni riparabili viene considerato il costo di riparazione, salvo che non sia superiore al costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi o equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.

Per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del Sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, uso, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i documenti l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 13.8 - Determinazione dell'ammontare del danno per la garanzia Furto e Rapina (Art.5.1)

L'ammontare del danno per i beni sottratti o distrutti è dato dal valore che avevano al momento del Sinistro (valore corrente) ovvero in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del valore al momento del Sinistro.

Per le raccolte e collezioni l'Impresa risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

Per i documenti l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si farà riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

L'indennizzo verrà effettuato con uno Scoperto del 30% se il Fabbricato non costituisce Dimora abituale dell'Assicurato oppure se al momento del Sinistro non sussistono le condizioni previste dalla definizione di Abitazione protetta come dichiarato.

Se operanti sia la Franchigia che lo Scoperto l'indennizzo verrà effettuato previa deduzione della percentuale di Scoperto con il minimo dell'importo della Franchigia.

L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del recupero totale o parziale dei beni sottratti, di informare subito l'Impresa. Se il danno è già stato liquidato, l'Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto; se l'Assicurato non esercita questa facoltà, l'Impresa subentra nella proprietà dei beni.

Art. 13.9 - Anticipo indennizzi per le garanzie Danni al Fabbricato (Art.2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1) e Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1)

Previo presentazione dei documenti giustificativi ed a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso, l'Assicurato può richiedere anticipi di indennizzo all'Impresa quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di Euro 20.000,00;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Tali anticipi, in misura non superiore al 50% del probabile indennizzo, stimato sulla base delle ispezioni peritali ed ad altre risultanze acquisite, vengono corrisposti ricevuta la necessaria documentazione salvo conguaglio. L'Impresa ha comunque diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo in ogni caso di successiva accertata non indennizzabilità.

Art. 13.10 - Pagamento dell'indennizzo per le garanzie danni al Fabbricato (Art. 2.1), Danni al Contenuto (Art. 3.1), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1), Furto e Rapina (Art. 5.1)

Genetel, verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse assicurato, rice-

vuta la necessaria documentazione e valutato il danno, provvede al pagamento dell'indennizzo dopo aver dedotto la Franchigia o lo Scoperto, sempreché non sia stata fatta opposizione. In tutti i casi in cui sia stato aperto un procedimento penale in relazione al Sinistro l'Impresa, ha la facoltà, prima di liquidare il Sinistro, di richiedere il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale.

Art. 13.11 - Liquidazione dei sinistri di responsabilità civile (Art. 6.1)

In caso di Sinistro Genertel, accertata la risarcibilità del danno, liquida al danneggiato quanto a lui dovuto dall'Assicurato civilmente responsabile, detratta la Franchigia.

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, Genertel si riserva la facoltà di gestire la lite fino a quando ne ha interesse, designando - ove occorra - legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.

Genertel non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Genertel conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Art.13.12 - Liquidazione dell'Indennizzo per le garanzia Infortuni domestici e del tempo libero (Art.10.1)

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso per appurare la risarcibilità del danno, la Compagnia provvede a liquidare l'Indennizzo forfettario fisso indicato in polizza.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici ed ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. La Compagnia si riserva dunque la facoltà di far sottoporre il Contraente e le persone presenti nel suo stato di famiglia ad accertamenti medici e di farsi inviare, laddove richiesto, la documentazione medica in originale (p.es. certificato redatto da un Pronto Soccorso Pubblico, eventuale scheda intervento del 118 ecc.) per verificare l'Infortunio denunciato.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Per la liquidazione dell'Indennizzo forfettario a seguito di Frattura ossea è necessario che la Frattura venga diagnosticata entro 15 giorni dalla data dell'Infortunio. Inoltre la diagnosi deve essere certificata da esame radiografico effettuato in un Pronto Soccorso Pubblico o istituto di cura.

La Lussazione è indennizzabile solo se viene eseguito esame radiografico prima della riduzione e a condizione che la riduzione venga effettuata in istituto di cura da un medico. Non potrà essere in ogni caso indennizzata la Lussazione ad articolazioni che ne abbiano già sofferta una in precedenza (recidiva).

Art.13.13 - Liquidazione dell'Indennizzo per la garanzia Tutela Aggressioni (art. 11.1)

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso per appurare la risarcibilità del danno, la Compagnia provvede a liquidare le spese mediche e psicologiche documentate sostenute.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli elencati sopra non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative. In caso di rimborso delle spese di cura o delle sedute di psicoterapia la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa, in originale, debitamente quietanzati e datati.

Tutta la documentazione deve essere datata.

Art.13.14 - Liquidazione dell'Indennizzo per la garanzia Protezione 4 Zampe (art. 11.1)

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso per appurare la risarcibilità del danno, la Compagnia provvede a liquidare le spese mediche documentate sostenute.



Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medico-veterinari e dalla copia completa della cartella clinica. L'assicurato deve consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale. In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa, in originale, debitamente quietanzati e datati. Nella denuncia e nella documentazione allegata dovrà essere chiaramente indicato l'identificativo dell'animale che ha subito l'infortunio. Nel caso ciò non fosse evincibile nulla sarà dovuto.

SEZIONE 14 > NORME COMUNI

Art. 14. 1 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata annuale con tacito rinnovo. In mancanza di disdetta effettuata dal Contraente entro le ore 24 dell'ultimo giorno di assicurazione o di comunicazione dalla Compagnia almeno 45 giorni prima della data di scadenza, il contratto è prorogato per 1 anno ulteriore a parità di condizioni, somme assicurate e massimali e così di anno in anno a condizione che venga effettuato il pagamento del Premio. Relativamente alla copertura prevista alla Sezione 4 - Garanzia Danni al Fabbriato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto, se attivata, valgono le condizioni previste al successivo Art. 14.2.

La copertura è operante dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto e la data del pagamento del Premio (o della prima rata di Premio), e termina alle ore 24 del giorno della scadenza. Se il Contraente non paga il Premio di rinnovo (o la prima rata del Premio di rinnovo), l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Se in occasione di ogni tacito rinnovo il pagamento non viene effettuato entro il 45° giorno dalla data di scadenza il contratto verrà risolto per inadempimento.

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento rateale, Genertel manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza della rata, come previsto dall'Art.1901 del Codice Civile. In caso di mancato pagamento degli importi di Premio dovuti entro il 15° giorno dalla data di scadenza della rata, il contratto verrà risolto per inadempimento. E' prevista nel corso di ogni annualità contrattuale una sola deroga alla risoluzione del contratto per inadempimento, nel caso in cui il cliente provveda al pagamento della rata entro e non oltre il 25° giorno dalla data di scadenza della stessa.

Art. 14. 2 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativi alla Sezione 4 - Garanzia Danni al Fabbriato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto

In deroga a quanto indicato al precedente Art. 14.1 si conviene che in occasione di ogni tacito rinnovo, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare le condizioni di Premio della copertura prevista alla Sezione 4 – Garanzia Danni al Fabbriato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto: le indicazioni in merito al Premio di rinnovo verranno comunicate al Contraente almeno 45 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente avrà la facoltà di non accettare le nuove condizioni di Premio astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto senza necessità di dare disdetta. Nel caso di pagamento del Premio da parte del Contraente, il contratto, si rinnoverà integralmente, ma alle nuove condizioni proposte dalla Compagnia per la copertura prevista per la Sezione 4 – Garanzia Danni al Fabbriato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto.

Art. 14. 3 - Modalità di adesione

Per aderire al presente contratto è necessario pagare il Premio previsto o la prima rata di Premio (come da Art. 14.1) ed inviare gli eventuali documenti richiesti a Genertel. Il Premio complessivo è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in rate. I pagamenti vanno effettuati tramite carta di credito non prepagata e pre-autorizzata, comunicandone gli estremi all'Impresa. In alternativa il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario, sul conto corrente di volta in volta fornito dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto. La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del Premio, riservandosi la facoltà di richiedere l'integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L'inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell'Art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.

Art. 14. 4 - Pagamento dei premi

Il premio potrà essere pagato in un'unica soluzione oppure con frazionamento rateale come concordato con la Compagnia in fase di stipula. Nel caso di Premio annuale, i pagamenti possono essere effettuati tramite carta di credito, comunicandone gli estremi all'Impresa, o in alternativa, con bonifico bancario sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto. Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti attraverso carta di credito non prepagata e pre-autorizzata. L'addebito delle rate successive alla prima verrà effettuato automaticamente 5 giorni prima della scadenza delle stesse. Nel caso in cui l'addebito non andasse a buon fine e il pagamento del premio dovuto non pervenisse entro i 5 giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quinto giorno successivo alla scadenza di rata. Nel caso in cui questo ulteriore tentativo di addebito non andasse a buon fine e non si provvedesse ad effettuare il pagamento entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata, verrà effettuato un terzo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di rata. In occasione di ogni tacito rinnovo, in caso di pagamento tramite carta di credito, l'addebito del Premio (o della prima rata di Premio) verrà effettuato automaticamente il giorno della scadenza della polizza; nel caso in cui l'addebito non andasse a buon fine e il pagamento del Premio dovuto non pervenisse entro i 10 giorni successivi alla scadenza, verrà effettuato un secondo tentativo di prelievo sulla medesima carta di credito il decimo giorno successivo alla scadenza della Polizza. In caso di pagamento tramite bonifico bancario, il Cliente dovrà provvedere a versare l'importo dovuto entro la data di scadenza. Se ad ogni scadenza annuale i premi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto disposto negli Artt. 14.1, 14.2 e 14.3.

Art. 14. 5 - Franchigia

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo di euro **150** per Sinistro che resta a carico dell'Assicurato salvo sia prevista una percentuale di Scoperto. In assenza di sinistri pagati, anche parzialmente, è prevista una diminuzione progressiva dell'importo iniziale di Franchigia pari a Euro 50 per ogni annualità assicurativa, successiva alla prima. Il livello minimo di Franchigia sarà pari a euro 0 (zero). Ad ogni Sinistro pagato, anche parzialmente, la Franchigia, all'annualità successiva, ritornerà all'importo iniziale di Euro **150**. La diminuzione progressiva della Franchigia non si applica alla Sezione 9 - Formula Mutuo Art. 9.1 e alla Sezione 12 - Protezione 4 Zampe. Le garanzie Assistenza dell'Abitazione (Art. 7.1), Assistenza Cyber Risk (Artt. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 e 7.1.6), Assistenza Legale (Art. 8.1), Infortuni Domestici e del Tempo Libero (Art. 10.1) e Tutela Aggressioni (Art. 11.1), non sono soggette a Franchigia. La garanzia Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto non è soggetta alla suddetta Franchigia ma ad una specifica Franchigia indicata in contratto che non prevede diminuzione progressiva.

Art. 14. 6 - Massimali e Somme assicurate

Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto. Non sono operanti garanzie per le quali non sono specificati massimali/somme assicurate.

Le garanzie Danni al Fabbricato (Art.2.1), Danni al Contenuto (Art.3.1), Furto e Rapina (Art.5.1), Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto (Art. 4.1) si intendono prestate "a Primo Rischio Assoluto", cioè senza applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'Art.1907 del Codice Civile.

Art. 14. 7 - Diritto del Contraente al ripensamento

Il Contraente che intende esercitare il diritto di recesso ne può anticipare tempestivamente la comunicazione all'Impresa via mail o al numero 800-20.20.20, ma deve comunque provvedere a inviare lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro 60 giorni dalla data di sua ricezione dei documenti assicurativi, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e facendosi carico di eventuali richieste di Terzi. I documenti assicurativi ricevuti, qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, devono essere sempre restituiti



con lettera raccomandata a/r a Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso. Genertel provvederà a rimborsare al Contraente il Premio non usufruito al netto delle imposte. Ai fini dell'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, faranno fede le date dei timbri postali.

Art 14.7.1 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti potrà recedere dall'Assicurazione, dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione. Genertel restituirà la parte di Premio non usufruito al netto delle imposte.

Art. 14. 8 - Modalità pagamento Premio annualità successive

In occasione di ogni tacito rinnovo il pagamento del Premio può essere effettuato con carta di credito o con bonifico bancario. In caso di pagamento tramite carta di credito l'addebito del Premio o della prima rata di Premio viene eseguito automaticamente il giorno della scadenza della polizza. In caso di pagamento tramite bonifico bancario, è necessario versare l'importo concordato, entro la data di scadenza, sul conto corrente di volta in volta comunicato dall'Impresa indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di preventivo o di contratto entro le tempistiche stabilite. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'Art. 14.1.

Art. 14. 9 - Estensione territoriale

Le garanzie del presente contratto sono operanti per sinistri avvenuti in Europa e nei paesi bagnati dal Mediterraneo.

Art. 14. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, alla decorrenza del contratto, deve comunicare all'Impresa l'esistenza nonché la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto rischi analoghi presso altri assicuratori.

In caso di Sinistro se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art.1910 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva di coperture assicurative automatiche derivanti da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative; deve tuttavia comunicare la loro esistenza al momento della denuncia di Sinistro.

Art. 14. 11 - Variazioni rispetto alle dichiarazioni del Contraente

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente alla stessa.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

In caso di trasloco, previa richiesta di variazione del Fabbricato assicurato concordata con l'Impresa, le garanzie varranno su entrambi i fabbricati per un periodo massimo di 10 giorni (c.d. "garanzia trasloco").

Art. 14. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardanti le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Art.1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 14. 13 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati e l'Assicurato ed il Contraente hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14. 14 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde ogni diritto all'indennizzo.

Art. 14. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14. 16 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Art. 14. 17 - Legge applicabile, oneri fiscali

Al contratto si applica la Legge italiana. Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa. Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14. 18 - Rinvio alla Legge, foro competente e lingua utilizzata

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Art. 14. 19 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estinguerà le proprie obbligazioni, relative a rimborsi di Premio e pagamenti di sinistri, in Italia in euro tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 14. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali ⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; ⁽²⁾
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); ⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; ⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; ⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessità del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematica, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato



allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e Genertellife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto prece-
de, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati

Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di prevenzione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevenienza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.



- **Abitazione:** il Fabbricato descritto in contratto, destinato a Dimora abituale o saltuaria, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;
- **Abitazione protetta:** Fabbricato con un sistema di allarme antifurto automatico regolarmente installato, funzionante ed inserito, oppure Appartamento, non a piano terra e non all'ultimo piano, dotato di porte blindate per gli accessi;
- **Alert:** segnalazione, tramite sms o e-mail, inviata dalla piattaforma DigitaleSicuro.com che informa l'Assicurato di un livello di rischio per i propri dati personali e di immagine;
- **Alluvioni e Inondazioni:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Animali domestici:** per la garanzia Responsabilità Civile conduzione e famiglia gatti, pesci, piccoli roditori, uccelli (no predatori), tartarughe;
- **Appartamento:** Fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno;
- **Assicurato:**
 - il Proprietario dei beni assicurati per i Danni al Fabbricato, i Danni al Fabbricato da Alluvioni, Inondazioni o Terremoto, i Danni al Contenuto, il Furto e la Rapina;
 - il Contraente e le persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia per le garanzie Responsabilità Civile, Assistenza Legale, Assistenza all'Abitazione, Assistenza cyber risk e Protezione 4 zampe;
 - le persone espressamente riportate in contratto per le garanzie Infortuni Domestici e del Tempo Libero e Tutela Aggressioni. I soggetti assicurati dovranno sempre essere presenti nel certificato dello stato di famiglia del Contraente.
- **Casseforti:** mobili contenitori con pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con movimento di chiusura che comanda catenacci multipli, con serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica, murati o pesanti almeno 100 kg;
- **Contenuto:** mobilio, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero purché contenuto nei locali del Fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze. Sono esclusi veicoli a motore, imbarcazioni ed eventuali beni di Terzi;
- **Contraente:** la persona con la quale è stipulato il contratto;
- **Device:** pc/laptop/smartphone/tablet ad uso proprio/privato di proprietà dell'Assicurato;
- **DigitaleSicuro.com:** è la piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati personali che si desidera tenere monitorati sul web;
- **Dimora abituale:** l'unico luogo dove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato o i suoi Familiari conviventi;
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile indicata in contratto, compresi opere di fondazione o interrate, Fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquets, moquettes e simili, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, cantine, box, soffitte, piscine ad uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del Fabbricato e realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono ugualmente compresi installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, etc.) al servizio del Fabbricato e tutto ciò considerato immobile per natura o destinazione. Qualora sia assicurata una porzione di Fabbricato (ad es. Appartamento in condominio) la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia s'intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni. Sono esclusi il valore dell'area, parchi, alberi, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, affreschi e statue aventi valore artistico ed è escluso quanto definito come Contenuto;
- **Familiare convivente:** ogni persona presente nello stato di famiglia del Contraente alla data del Sinistro;
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- **Franchigia:** l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che resta a carico dell'Assicurato;
- **Frattura:** lesione ossea che consiste in una soluzione di continuità completa o incompleta con o senza spostamento dei frammenti. Le tipologie vengono identificate per i seguenti caratteri:
 - *frattura composta* quando i monconi di frattura permangono a contatto, mantenendo l'asse anatomico dell'osso,
 - *frattura scomposta e pluriframmentaria* quando tra i monconi di frattura non vi è più contatto,
 - *frattura esposta* quando il moncone osseo perfora l'epidermide,
 - *frattura multipla o plurifocale* quando vi sia più di una frattura sullo stesso osso;
- **Furto:** impossessamento di cose mobili altrui, mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
- **Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- **Impresa o Compagnia:** Genertel S.p.A.;
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- **Indennizzo:** importo liquidabile dalla Compagnia in base alle condizioni di assicurazione;

- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- **Lussazione:** spostamento permanente di due superfici articolari che hanno perso, più o meno completamente i rapporti che esistono normalmente tra le due parti in relazione alla quale è seguita una riduzione effettuata da personale sanitario in istituto di cura. Non sono ricomprese in tale ambito le sublussazioni;
- **Manutenzione ordinaria:** sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **Manutenzione straordinaria:** sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché gli interventi edilizi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- **Materiali Incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- **Nucleo familiare:** l'intero insieme delle persone risultanti dal certificato di stato di famiglia dell'Assicurato;
- **Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente e da Genertel che prova il contratto di Assicurazione;
- **Premio:** il costo della polizza assicurativa ovvero l'ammontare dovuto dal Contraente a Genertel;
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
- **Rapina:** sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- **Rivalsa:** l'azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a Terzi danneggiati;
- **Sciallaggio:** attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità;
- **Scippo:** il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- **Scoperto:** la parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che resta a carico dell'Assicurato;
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Stillicidio:** lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità;
- **Struttura Organizzativa Europ Assistance:** struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Genertel S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Genertel S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto;
- **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- **Terzi:** qualunque persona, eccetto:
 - a) Contraente e Assicurato;
 - b) coniuge, genitori, suoceri, figli del Contraente / Assicurato ed ogni altra persona con lui convivente;
 - c) persone che sono in rapporto di dipendenza con il Contraente / Assicurato.
 Quando il Contraente / Assicurato / Danneggiato non è una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- **Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici;
- **Valore a nuovo per il Contenuto:** inteso come il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- **Valore a nuovo per il Fabbricato:** inteso come la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell'area.

EGCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.



DENUNCIA SINISTRO

denuncia on-line sul sito **www.genertel.it**
denuncia mobile con l'**app Genertel** disponibile gratis per smartphone Android e iPhone
denuncia scritta email **sinistri@genertel.it**
fax **041.33.62.100**
posta **Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



ASSISTENZA ALL'ABITAZIONE E ASSISTENZA CYBER RISK

chiamare **Europ Assistance** **800.99.77.98** oppure **02.58.28.67.89** dall'estero



ASSISTENZA LEGALE

Inviare la richiesta scritta
email **assistenzalegale@genertel.it**
fax **041.33.62.005**
posta **Genertel - Assistenza Legale - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**
L'assistenza all'Abitazione, l'assistenza Cyber Risk e l'assistenza Legale saranno prestate in base alle specifiche condizioni della polizza sottoscritta.



PREVENTIVI O UNA VARIAZIONE DI CONTRATTO

telefono **848.808.808** (chiamata urbana)
800.20.20.20
040.67.68.666
online **www.genertel.it**



RECLAMO

Rivolgersi per iscritto
A **Genertel - Servizio Quality**
email **quality@genertel.it**
fax **199.11.77.99** (tariffa ordinaria)
e/o all'**IVASS**
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **800.20.20.20**
email **richiestainfo@genertel.it**
fax **041.33.62.002**
posta **Ufficio richiesta informazioni - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **800.20.20.40**
email **sinistri@genertel.it**
fax **041.33.62.100**
posta **Ufficio sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

